

**Legge regionale 5 marzo 1987, n. 13 (BUR n. 14/1987)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1985, N. 39
"COLLANA DI STUDI E RICERCHE SULLA CULTURA
POPOLARE VENETA"**

Articolo unico

L'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 39, è così sostituito:

"Per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Fondazione Giorgio Cini la quale provvederà, mediante apposito Comitato scientifico, alla stesura del Piano generale dell'opera, avvalendosi anche delle Università e degli Istituti di cultura, con particolare riguardo a quelli presenti nel Veneto, e assicurerà la propria collaborazione scientifica nelle diverse fasi di realizzazione della collana.

L'edizione della collana sarà attuata secondo le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione editoriale della Giunta regionale".